

(N. 825)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1984

Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata

ONOREVOLI SENATORI. — L'incompiutezza dei lavori della Commissione, istituita dall'articolo 1 del decreto-legge n. 17 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 79 del 1983, con il compito di elaborare proposte intese ad un riordino strutturale ed organico dell'intera materia della fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia, per un verso, e le difficoltà, per altro verso, di ipotizzare da parte della Commissione medesima nuove soluzioni intermedie in aderenza al principio di gradualità della eliminazione degli oneri impropri codificato

nella legge di riforma sanitaria (legge 23 dicembre 1978, n. 833) — difficoltà connesse alla limitatezza dello stanziamento fissato in lire 8.850.000 milioni dalla tabella B allegata alla legge n. 730 del 27 dicembre 1983 (finanziaria per il 1984) — inducono a prorogare pressochè per tutto il 1984 l'attuale disciplina in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.

È per questo motivo che con l'articolo 1 del decreto in esame si dispone, in attesa del riordino strutturale ed organico dell'intera materia, il differimento a tutto

il novembre dell'anno in corso dei termini di efficacia della fiscalizzazione, fissati, come è noto, dal decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, al 30 giugno 1984.

Tanto comporta che vengono confermate le misure di 9,25 punti per il personale maschile e di 13,89 punti per quello femminile in favore delle imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturiero ed estrattivo, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, nonché delle imprese di autotrasporti ed armatoriali.

Pure confermate sono le misure di 3,51 e 8,15 punti rispettivamente per il personale maschile e per il personale femminile dipendenti da imprese commerciali, considerate esportatrici, da imprese alberghiere, da aziende termali, da pubblici servizi, da aziende per la somministrazione di alimenti e bevande, da aziende di viaggio, da complessi turistici dell'aria aperta e da imprese di distribuzione e noleggio di films e di servizio di sale cinematografiche.

A ciò è da aggiungere che alle imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno viene altresì prorogato l'ulteriore sgravio di 2,54 punti e che in favore dei datori di lavoro del settore agricolo la proroga attiene sia alla agevolazione, nella misura di 2 punti, della vigente aliquota del 2,72 per cento dell'assicurazione di malattia per tutti gli operai, sia all'ulteriore riduzione del 25 per cento sugli importi dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato a titolo di contribuzione previdenziale ed assistenziale.

Connessa alla logica dei rappresentati differimenti dei meccanismi di fiscalizzazione è la proroga del termine conferito alla commissione di studio per il riordino strutturale ed organico della materia della fiscalizzazione per l'espletamento dei propri lavori. A ciò si provvede con il terzo comma dell'articolo 1 del decreto in esame.

Non diverse motivazioni presiedono alla proroga, dal 30 giugno al 31 dicembre 1984, del termine in materia di sgravi contributivi in favore delle aziende operanti nelle aree

del Mezzogiorno, cui si provvede con il successivo quinto comma.

In effetti è stata vagliata e definita positivamente l'opportunità di rivedere anche tale materia nel più generale contesto di una organica disciplina della fiscalizzazione cui si è già fatto cenno senza peraltro interrompere l'efficacia di un beneficio che fronteggi il permanere di una situazione di economia squilibrata in danno delle cosiddette aree depresse.

Va, infine, segnalato che con gli ultimi due commi dell'articolo 1 si provvede ad integrare la disciplina sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria, introdotta dal decreto-legge n. 233 del 15 giugno 1984, in corso di conversione.

Con il primo di tali commi, infatti, si provvede ad una migliore definizione dell'ambito di operatività delle assunzioni escludendo da esse quei lavoratori che, pur essendo stati utilizzati in precedenza, siano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità, mentre con il successivo ultimo comma viene chiarito che le assunzioni temporanee di invalidi non sono computabili ai fini della copertura delle aliquote previste dalla legge n. 482 del 1968.

I commi secondo e quarto provvedono alla copertura finanziaria della fiscalizzazione degli oneri sociali, mentre il comma sesto assicura la copertura finanziaria degli sgravi contributivi.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto provvede:

a prorogare l'operatività delle commissioni regionali per l'impiego della Basilicata e della Campania e le relative segreterie tecniche, le agenzie per l'impiego e le commissioni circoscrizionali, di cui agli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis e 3 del decreto-legge n. 24 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 140 del 1981, che le avevano disciplinate;

a prorogare la stipulazione di contratti di lavoro a termine, per opere e servizi necessari ai fini della ricostruzione (articolo 3-bis della legge n. 140 del 1981);

a prorogare le disposizioni relative alla disciplina dei contratti di formazione e lavoro (articolo 3-ter della citata legge n. 140 del 1981); nonchè le disposizioni concernenti l'inserimento nei capitolati d'appalto di clausole intese ad assicurare l'assunzione preferenziale di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento della circoscrizione nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori appaltati (articolo 4 della legge n. 140 del 1981) e gli interventi (assistenza tecnica e finanziamenti) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativi alle iniziative di formazione professionale programmate e promosse dalle commissioni regionali (articolo 5 della legge n. 140 del 1981);

a prorogare i contratti di locazione degli immobili adibiti a sede dei servizi statali dell'impiego (articolo 1, quinto comma, del decreto-legge n. 370 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 545).

Le suddette proroghe sono stabilite fino al 31 dicembre 1984.

Il secondo comma è rivolto a provvedere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un sistema di informazioni celere ed efficace, mediante il ricorso alle tecnologie più appropriate, al fine di ottenere in tempi reali il flusso dei dati sull'andamento e sulle prospettive del mercato del lavoro, in relazione ai quali adottare gli interventi di competenza.

Inoltre, detto sistema di informazioni sarà di particolare utilità al fine di un più rapido svolgimento delle procedure connesse all'erogazione delle provvidenze della Cassa integrazione guadagni, come anche ai fini della conoscenza immediata dello stato di attuazione dei programmi di formazione professionale e dei relativi flussi di finanziamento.

Il terzo comma è inteso ad autorizzare la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 1984, in aggiunta agli ordinari stanziamenti, per l'ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego nelle regioni di cui al primo comma, per soddisfare gli impegni assunti al riguardo in attuazione di quanto

previsto dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge n. 24 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, nonchè per far fronte agli impegni derivanti dal precedente secondo comma. La copertura finanziaria è individuata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parzialmente la voce « Servizio nazionale dell'impiego ».

Le proroghe e i finanziamenti previsti nei commi primo e terzo rispondono alla straordinaria necessità ed urgenza di non interrompere un assetto organizzativo e funzionale dei servizi dell'impiego mediante il quale si è inteso perseguire la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate delle regioni Basilicata e Campania.

Peraltro, le disposizioni prorogate costituiscono un'anticipazione di norme contenute nel progetto di riforma organica dei servizi statali dell'impiego, attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 665). Una volta approvata dal Parlamento la riforma organica dei servizi dell'impiego, dai relativi oneri finanziari potrà essere dedotto quanto già anticipato per far fronte alle necessità delle menzionate regioni.

Le proroghe in argomento rispondono altresì alla necessità di non disperdere le spese fin qui sostenute e di non troncane l'attuazione di un programma operativo ispirato ai criteri di politica attiva dell'impiego la cui utilità e validità, secondo quanto risulta in via informale, sono emerse anche in sede di indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 16 aprile 1981, n. 140, promossa dalla Commissione lavoro del Senato.

La costituzione di un moderno sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al secondo comma risponde alla straordinaria necessità di approntare senza indugi gli strumenti di rilevazione immediata di tutti i dati in relazione ai quali il Ministero è chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.

Si chiede, pertanto, la conversione in legge del presente decreto.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.

*Decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1984.*

**Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali, gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e l'esperimento pilota per l'avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

**EMANA**

il seguente decreto:

**Art. 1.**

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, è differito al 30 novembre 1984.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, valutato in lire 3.300 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

3. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, relativo ai lavori della commissione tecnica incaricata di elaborare proposte organiche per la riforma della fiscalizzazione degli oneri sociali, è differito al 31 ottobre 1984.

4. All'onere derivante dall'attuazione, per l'anno finanziario 1984, del diciannovesimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, valutato in lire 700 miliardi, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85.

5. Il termine del 30 giugno 1984 previsto dall'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1984.

6. All'onere derivante dall'applicazione del precedente quinto comma, valutato in lire 1.400 miliardi nell'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parzialmente la proiezione per detto anno 1986 dell'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91 ».

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, l'assunzione ivi prevista è esclusa per i lavoratori titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità.

8. I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, non sono computabili ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482.

## Art. 2.

1. Il termine del 30 giugno 1984 di cui all'articolo 2, comma settimo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, per l'esperimento pilota in materia di occupazione nelle regioni Campania e Basilicata, è differito al 31 dicembre 1984.

2. Al potenziamento dei servizi statali dell'impiego il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede anche con l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informativo, per l'intero territorio nazionale, inerenti alle attività per il mercato del lavoro nei suoi aspetti istituzionali ivi compresa la Cassa integrazione guadagni.

3. Per provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego nelle regioni di cui al primo comma

e per soddisfare gli impegni assunti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, nonché per far fronte agli impegni derivanti dall'attuazione del precedente e del presente comma, in aggiunta agli ordinari stanziamenti, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 1984 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla copertura finanziaria del predetto onere di lire 18 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Servizio nazionale dell'impiego ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

#### Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1984.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1984.

PERTINI

CRAXI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI